



# COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA

## VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 32</b> <b>Data 30/12/2020</b>	<b>Oggetto: TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020</b>
--	---

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 14,30 e successive nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1 Di Santo Antonio	X	
2 Boccia Odorisio	X	
3 Gentile Filippo	X	
4 Paglia Alessandro	X	
5 Leone Cesidio	X	
6 Ruggiero Giannicola	X	
7 Gentile Mariapia	X	
8 Tatti Tonino	X	
9 Di Rocco Massimo		X
10 Leone Guglielmo		X
11 Cimini Cesidio		X
	<b>Presenti n. 8</b>	
	<b>Assenti n.</b>	<b>3</b>

Presiede il Sig. Di Santo Antonio nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Dott. Ssa Minei Valentina

**La seduta NON è pubblica a causa dell'emergenza epidemiologica.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, **il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario**, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione di veridicità del soggetto gestore, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione di accompagnamento al PEF che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

**Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:**

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;**

**Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” del Comune di OPI è “l'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani” così come definito dalla L..R. n. 36 del 21/10/2013 della Regione Abruzzo di seguito denominato A.GIR costituito ma non ancora pienamente operativo.**

**In considerazione della mancata operatività dell'A.GIR l'Ente territorialmente competente è il Comune di OPI.**

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: **“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;**

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Viste le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Atteso che sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, **con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;**

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif. dal soggetto gestore **COGESA S.p.A.** acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta **un costo complessivo di € 98.014,00;**

VISTO l'art. 107 comma 5 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge n. 27 del 24/08/2020 che testualmente recita:

**“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottata per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal (PEF) per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dall'anno 2021.**

**Visto che con deliberazione n. 5 del 26/06/2020 il Consiglio Comunale ha deliberato:**

- di confermare per l'anno 2020 le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, come risultanti da prospetti allegati "A" e "B";
- di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020 secondo la nuova metodologia di ARERA, descritta nella delibera n. 443/2019;
- che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni a decorrere dall'anno 2021;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione di veridicità del soggetto gestore, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione di accompagnamento al PEF prodotta dal soggetto gestore che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- la relazione di accompagnamento al PEF redatta dall'Ente sulla base dello schema tipo fornito in appendice 2 al MTR con lo scopo di coordinare la relazione del gestore, i costi del Comune e le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente.

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; - coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; **coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa dell'Ufficio Finanziario;**

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza, della congruità dei dati e delle informazioni necessarie, come attestato al punto 4.1 (ATTIVITA' DI VALIDAZIONE SVOLTA) nella relazione di accompagnamento al PEF.

Dato atto che *"le risultanze del fabbisogno standard"* del **Comune di OPI** determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle citate Linee guida ministeriali, in termini di *"costo standard"* di gestione di una tonnellata di rifiuti risulta pari a € **446,8**, moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti dal 01-01-2018 al 31-12-2018 pari a **205,75**, determina un fabbisogno standard finale pari a € **91.921,64**, e che quindi l'importo del PEF 2020 pari ad € **98.014,00**, è superiore all'importo del fabbisogno standard anno 2018.

Visto la differenza tra il costo standard di gestione per tonnellate di rifiuti pari ad € 446,8 e i costi del PEF 2020 pari ad € 476,4 per tonnellata (98.014,00:205,75) sono stati individuati dei fattori di conguagli specifici nella relazione di accompagnamento al punto 4.5 "FOCUS SULLA GRADUALITA' per le annualità 2018 e 2019" e al punto 4.6 "FOCUS sulla valorizzazione dei fattori Sharing";

Ritenuto per quanto sopra di validare e approvare conseguentemente il Piano Economico Finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Con voti espressi in forma palese:  
all'unanimità

**DELIBERA**

1 DI DARE atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione;

- ✓ della relazione di accompagnamento al PEF prodotta dal soggetto gestore che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (all. C);
- ✓ della dichiarazione di veridicità del soggetto gestore, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (all. D);
- ✓ del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO predisposto dal soggetto gestore (all. E);

2 di approvare per le motivazioni espresse in premessa:

- a) Il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 completato dal comune sulla base dello schema tipo fornito in appendice 1 al MTR (all. A);
- b) la relazione di accompagnamento al PEF redatta dal comune sulla base dello schema tipo fornito in appendice 2 al MTR con lo scopo di coordinare la relazione del gestore, i costi del Comune e le valutazioni dell' Ente Territorialmente Competente (all. B);
- c) il calcolo dei fabbisogni standard Tari anno 2018 del comune di OPI (ALL. F);

3 di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;

4 di quantificare € 98.014,00 il costo complessivo di gestione del servizio rifiuti anno 2020;

5 di determinare in € 614,00 il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 pari ad € 98.014,00 e i costi determinati per l'anno 2019 utilizzati per l'approvazione delle tariffe componente TARI per l'anno 2020 pari ad € 97.400,00 (delibera C.C. n. 5 del 26/06/2020);

6 di ripartire in tre anni la somma di € 614,00 a decorrere dal 2021

7 di trasmettere la presente delibera unitamente a tutti i documenti alla stessa allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;

Con successiva e separata votazione espressa nei modi di legge,

con voti favorevoli all'unanimità



### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica

Parere di regolarità contabile  
La Responsabile del Servizio  
Dott.ssa D'Addezio Cecilia

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Prot. n. 0005

li 07/01/2021

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.



IL MESSO COMUNALE



---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)  
 è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

